

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA DUCCI S.R.L. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI ED AREE VERDI NEL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

SCRITTURA PRIVATA TRA

l'Impresa DUCCI S.R.L.
con sede in CHITIGNANO (AR) via Villaggio Benedetti n. 22
C.F./P. IVA: 02213700517
nella persona del legale rappresentate Ducci Matteo nato a Bibbiena (AR) il 05/08/1990
in appresso per brevità denominata "APPALTATORE"

e

l'Impresa VALENTI GIARDINI S.R.L.
con sede in LUGO (RA) Via Dell'Industria 37/2
CF./P. IVA: 02782690396
nella persona del legale rappresentate Emanuele Valenti nato a Faenza (RA) il 31/10/1980 in appresso per brevità
denominata "SUBAPPALTATORE"
ed entrambi per brevità in appresso denominate "PARTI".

PREMESSO

- che l'impresa è assuntrice da parte del Comune di CAMPO DELL'ELBA in appresso denominata "ENTE APPALTANTE" dei lavori di fornitura di attrezzature ludiche sportive e pavimentazione antitrauma in gomma colata per i giardini comunali del Comune di Campo dell'Elba
- che si rende necessario al fine di una ottimale esecuzione delle opere aggiudicate, subappaltarne ad idonea impresa;
- che l'Impresa VALENTI GIARDINI S.R.L. si è dichiarata disposta ad assumere in subappalto l'esecuzione delle opere di posa attrezzature ludiche e posa pavimentazione antitrauma;
- che l'Impresa medesima:
 - non si trova in una delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023; è
 - iscritta presso la CCAA di Ferrara e Ravenna;
 - dispone di capitali, di idonea organizzazione di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione dei lavori affidati con il presente contratto per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere subappaltate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
 - è intestataria delle seguenti posizioni assicurative:
 - o - Matricola INPS: Matricola Azienda n°
 - o - Codice ditta INAIL: Codice Ditta n° 21372020/11
 - o - Cassa Edile :Sede di n.
 - o - Posizione assicurativa territoriale 97071139/30
 - è in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il personale dipendente e non;
 - è assicurata contro la responsabilità civile verso terzi;
 - ha preso visione del progetto esecutivo, del Capitolato Speciale e relativi allegati regolanti i rapporti tra Appaltatore ed Ente Appaltante che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto di subappalto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed ai quali occorre fare riferimento in ogni ipotesi di controversia. Resta peraltro inteso che in caso di contrasto tra le norme dei predetti documenti e quelle del presente Contratto valgono quelle sancite da quest'ultimo;
 - si è recata sul posto dove dovranno essere eseguiti i lavori prima della sottoscrizione del presente Contratto ed ha preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere effettuate, e, in particolare, dell'ubicazione delle vie d'accesso, delle condizioni ambientali, delle difficoltà, degli impedimenti, degli oneri e rischi tutti inerenti i lavori di cui trattasi, nonché di tutte le circostanze che possano direttamente o indirettamente avere influenza sullo svolgimento dei lavori e sui relativi costi di cui l'impresa dichiara di aver tenuto debito conto nella determinazione della sua offerta;

- è perfettamente a conoscenza degli eventuali vincoli cui potrebbe essere sottoposta la zona nella quale i lavori devono essere eseguiti nonché degli obblighi particolari che la legge o i regolamenti sia dello Stato che degli Enti locali impongano a tal fine e pertanto di ottemperare di uniformarsi ad essi;
 - è a conoscenza della tipologia e delle caratteristiche dei lavori da eseguire e di aver esaminato nei dettagli gli elaborati di progetto che costituiscono parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati e di tutte le condizioni in essi richiamate, e di aver valutato quindi esattamente difficoltà operative, oneri e rischi;
 - ha formulato la propria offerta tenendo conto sia di quanto sopra, sia di tutti gli altri fattori che possono influire nell'esecuzione dei lavori e, quindi, dichiara di ritenere congruo e remunerativo il prezzo pattuito.
- che tra l'Impresa Appaltatrice e l'Impresa Subappaltatrice, non sussistono forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile;
- che le condizioni economiche del presente contratto di subappalto rientrano nei limiti di cui all'art. 105 del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023;
- che l'efficacia del contratto è subordinata al rilascio dell'autorizzazione al subappalto da parte della Stazione Appaltante.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 2 - OGGETTO

I lavori oggetto del presente Contratto di subappalto riguardano l'esecuzione di lavori di posa di attrezzature ludiche, posa pavimentazione antitrauma in gomma colata su terreno esistente.

Tutte le fasi lavorative dovranno essere eseguite da personale specializzato ed esperto con la sovrintendenza di un tecnico responsabile il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto dal subappaltatore all'appaltatore e che, oltre alla responsabilità del coordinamento e della buona esecuzione dei lavori dovrà attenersi alle disposizioni ed ordini di servizio della direzione di cantiere dell'appaltatore.

Le attrezzature che verranno impiegate nell'esecuzione dei lavori dovranno rispondere alle prescrizioni e alle specifiche tecniche contrattuali nonché ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti in materia al momento di esecuzione dei lavori.

Il lavoro dovrà essere eseguito secondo quanto previsto nel Documento di Coordinamento della Committente, nel rispetto delle specifiche tecniche fornite dalla D.L. in conformità ai disegni di progetto e/o secondo le istruzioni della direzione di cantiere dell'appaltatore.

Si intende altresì compreso nel presente contratto ogni altro onere accessorio per lo svolgimento della commessa nonché tutte le opere, somministrazioni ed attività, per dare completo, finito e collaudabile, sulla base delle vigenti normative italiane, ciò che costituisce l'oggetto del presente Contratto, anche se non espressamente menzionate.

ART. 3 - OSSERVANZA NORME REGOLANTI L'APPALTO PRINCIPALE

In esecuzione di quanto dichiarato in premessa, il subappaltatore accetta incondizionatamente tutti i documenti tecnici e/o amministrativi che regolano l'esecuzione dei lavori di cui in premessa nel rapporto tra l'appaltatore e l'ente appaltante.

ART. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO ED ELENCO PREZZI

L'importo complessivo presunto delle opere oggetto del presente contratto è determinato tra le parti in € **12.792,75 (Iva esclusa)**.

I prezzi contrattualmente definiti sono proposti ed accettati dal subappaltatore nella completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere; in ragione di ciò il subappaltatore dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza delle quantità, delle modalità e delle caratteristiche delle lavorazioni da eseguire in subappalto.

ART. 5 - I PAGAMENTI

Ad ultimazione lavori l'impresa subappaltatrice potrà emettere regolare fattura in regola con le vigenti disposizioni di legge che dovrà contenere i riferimenti utili ad individuare l'ordinativo di quanto realizzato (nr. Ordine/anno). La fattura sarà liquidata entro 60 giorni fine mese dalla data di emissione, ove non vi siano contestazioni o pendenze e previa l'acquisizione del DURC.

Gli strumenti di pagamento devono riportare sempre, a prescindere dall'importo, il **Codice Identificativo Gara – CIG e ove obbligatorio, ai sensi della Legge n. 3 art. 11, il Codice Unico di progetto (CUP)**. La fattura verrà liquidata dalla ditta Appaltatrice.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o su richiesta del subappaltatore, l'Ente Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite – D.Lgs.36/2023 art.105 comma 13 lettere b) e c)

ART. 6 - REVISIONE PREZZI

Resta espressamente convenuto che i prezzi oggetto del presente contratto di subappalto resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non verranno quindi assoggettati a revisione prezzi alcuna, con espressa rinuncia da parte del subappaltatore al disposto dell'art. 1664 del C.C., in quanto i prezzi concordati già compensano eventuali aumenti dei costi, dei materiali e della manodopera.

ART. 7- PERSONE AUTORIZZATE DALL'IMPRESA

Il subappaltatore nomina, a tutti gli effetti, come proprio rappresentante e responsabile dei lavori da eseguire il Signor EMANUELE VALENTI che deve essere reperibile in cantiere per tutta la durata dei lavori.

ART. 8 – SORVEGLIANZA DEI LAVORI

Il subappaltatore deve attenersi alle disposizioni della direzione lavori dell'ente appaltante e riconosce il potere di verifica dell'esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore sia in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 del C.C. sia all'ultimazione dei lavori.

ART. 9 – INIZIO E CONSEGNA DEI LAVORI

L'inizio dei lavori sarà concordato con la stazione appaltante.

ART. 10 – TEMPI DI ESECUZIONE

Il subappaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione dei lavori subappaltati, il programma generale di quelli principali, che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente Contratto cui il subappaltatore dovrà scrupolosamente attenersi assumendosi ogni responsabilità in merito ad eventuali ritardi.

ART. 11 - PENALITA'

Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna delle opere rispetto al termine stabilito dal programma verrà applicata una penale giornaliera pari a 1/1000 (un millesimo) dell'importo del contratto fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale stesso fatto salvo il diritto di rivalsa dell'impresa per maggior danno.

ART. 12 - VERIFICA DEI LAVORI

L'appaltatore si riserva altresì il diritto di controllare in qualsiasi momento l'avanzamento dei lavori ai sensi dell'art. 1662 del C.C. e di fissare congruo termine per il recupero dell'eventuale ritardo del subappaltatore qualora l'avanzamento dei lavori non soddisfi il puntuale adempimento di quanto previsto nel programma lavori.

ART. 13 - SOSPENSIONE DEI LAVORI

Il subappaltatore non potrà opporre alcuna obiezione od eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese dei lavori delle opere subappaltate che gli venissero ordinate dall'appaltatore in relazione a sopravvenienti esigenze di carattere tecnico-produttivo per esigenza di priorità ovvero di coordinamento del lavoro di terza impresa interessata all'esecuzione delle opere, od in dipendenza dell'esercizio di facoltà propria dell'ente appaltante.

ART. 14 - DIVIETO DI SUBAPPALTO, DI CESSIONE DEL CREDITO E DI PATTI DI RISERVATO DOMINIO

Il subappaltatore non potrà cedere o subappaltare a sua volta, neppure parzialmente o di fatto, le lavorazioni oggetto del presente contratto.

E' pure vietata qualunque forma di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto se non autorizzata espressamente dall'appaltatore.

Il contratto medesimo, in caso di inosservanza dei divieti di cui ai commi precedenti, si intenderà risolto ipso iure, impregiudicato il diritto dell'appaltatore al risarcimento dei danni ad esso eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dal subappaltatore.

Il subappaltatore non potrà stipulare con terzi e imprese fornitrici contratti nei quali sia inserita una clausola di riservato dominio del materiale fornito fino al pagamento della fornitura.

La stipula di simili contratti sarà motivo sufficiente per procedere alla risoluzione ipso iure del presente contratto e legitimerà l'appaltatore a corrispondere direttamente alle ditte fornitrici titolari della riservata proprietà gli importi ad esse dovuti dal subappaltatore decurtando corrispondenti importi dalle somme a qualunque titolo dovute al subappaltatore medesimo.

ART. 15 - CUSTODIA DEL CANTIERE

Il subappaltatore, fino alla materiale consegna delle opere oggetto del presente contratto, è tenuto a provvedere, sopportandone le relative spese e i conseguenti oneri, alla custodia del cantiere e dell'opera stessa.

Il subappaltatore dovrà altresì rispettare quanto previsto dall'art. 22 della L. 646/82 e s.m.i.

L'inosservanza di tale prescrizione comporterà la risoluzione del presente contratto.

ART. 16 - VARIAZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO

Tutte le variazioni devono essere ordinate per iscritto dall'appaltatore.

Il subappaltatore non può introdurre variazioni o addizioni ai lavori assunti rispetto alle previsioni contrattuali. Ha però l'onere di eseguire ed adeguarsi scrupolosamente a tutte le variazioni ordinate espressamente per iscritto dall'appaltatore in particolare se scaturenti da modifiche tecniche al progetto o alle modalità di esecuzione impartite dall'Ente appaltante.

ART. 17 - ULTERIORI ONERI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE

Il subappaltatore assume espresso impegno al rispetto delle leggi in vigore ed in particolare si impegna formalmente:

- 1- Ad attivare tutti i dispositivi per la sicurezza del proprio personale.
- 2- Ad assumersi ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
- 3- Ad emettere dichiarazione di regolare esecuzione conformemente alle prescrizioni tecniche fornite dal produttore (da allegare obbligatoriamente)
- 4- A conformarsi alle prescrizioni della legge 136/2010 Art. 3/4/5

ART. 18 - PREVENZIONE INFORTUNI

Il subappaltatore dovrà predisporre e trasmettere all'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, a norma di legge, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori il quale potrà essere modificato ed integrato per il necessario coordinamento curato dall'appaltatore.

L'appaltatore resterà indenne da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza dei lavori commessa in subappalto, che farà capo, quindi, al solo subappaltatore.

Il subappaltatore indica quale proprio responsabile per la sicurezza sig. **MICHELE MANARESI**

ART. 19 - OBBLIGO DI RILASCIO DEL CANTIERE

Sia nel caso di comunicata risoluzione o recesso dal contratto da parte dell'appaltatore sia in caso di insorta o insorgenza controversia tra le parti, il subappaltatore rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o codetentore dell'area ove debba svolgere l'attività inerente al presente contratto di subappalto.

ART. 20 - DANNI

Il subappaltatore assume la responsabilità delle opere eseguite fino al collaudo, restando poi però a carico dello stesso la responsabilità prevista dall'art. 1669 del C.C.

ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo restando l'applicazione degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile è facoltà dell'appaltatore di risolvere il contratto dietro semplice comunicazione al subappaltatore ai sensi dell'art. 1456 del C.C. in tutti i casi previsti dal presente contratto nonché quando: *Il contratto è risolto in modo immediato ed automatico ovvero l'autorizzazione al subappalto è revocata automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art.10 del D.P.R. 252/98 relativamente al subappaltatore come disposto nella clausola n. 5 allegata al "Protocollo di Intesa per la Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" sottoscritto dalla Prefettura e dal Comune di Bologna il 30 novembre 2010 P.G. 291378*

ART. 22 - RECESSO DAL CONTRATTO

E' facoltà dell'appaltatore di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 del C.C.

ART. 23 - FORO COMPETENTE

Il foro competente per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è esclusivamente quello di AREZZO.

ART. 24 - RINVIO AL CODICE CIVILE

Per quanto non è espressamente previsto ed erogato dal presente contratto di subappalto, valgono, in quanto applicabili le norme di cui agli artt. 1655 e seguenti del Codice Civile e le altre norme di legge applicabili.

ART. 25 - CLAUSOLA SOSPENSIVA

L'efficacia del presente contratto è soggetta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione appaltante anche ai fini dell'art. 21 della legge 646/82 e s.m.i. con espresso divieto per il subappaltatore di avviare i lavori fino al conseguimento della medesima.

Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente contratto deve intendersi risolto, senza bisogno di pronuncia di giudice, o diffida, dietro semplice comunicazione dell'appaltatore e senza che il subappaltatore possa avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo.

Il subappaltatore è da subito validamente obbligato alla tempestiva presentazione dei documenti prescritti per l'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto.

ART.26 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 comma 9) della Legge 13 agosto 2010, n. 136 tutte le imprese interessate a qualsiasi titolo ai lavori, ai servizi e alle forniture si assumono l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 s.m.i., il subappaltatore assume l'obbligo di Tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ. nonché l'impegno a dare immediata comunicazione all'Ente della notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità.

ART. 27 - FORMA DEL CONTRATTO - SPESE

Il presente Contratto viene stipulato in forma di SCRITTURA PRIVATA.

Chitignano, 09/12/2024

L'APPALTATORE

DUCCI S.R.L.

Sede legale: Via degli Stessi, 22
02010 Chitignano (TR)
Iscritta al Registro Imprese di Chitignano (TR) n. 02213702917 - R.G.A. n. 20 - 10/02/03
P.I. e C.F. 02213702917 - Cap. Sociale Euro 400.000,00
Tel. 0524810005 - dotti66@duccisrl.com

DUCCI S R L

DUCCI MATTEO Amministratore

IL SUBAPPALTATORE

VALENTI GIARDINI S.r.l.
Unipersonale

Via Dell'Industria, 37/2 - 48022 LUGO (Ra)
C.F. e P.IVA: 027782690396
Mail: info@valentigiardini.it
Tel. 340 1710713 - SDI: M5UXCR1

Sottoscrivendo il presente atto il subappaltatore presta il consenso ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. affinché l'Appaltatore tratti i suoi dati personali per le esigenze di cui al contratto principale.

Chitignano, 09/12/2024

IL SUBAPPALTATORE

VALENTI GIARDINI S.r.l.
Unipersonale

Via Dell'Industria, 37/2 - 48022 LUGO (Ra)
C.F. e P.IVA: 027782690396
Mail: info@valentigiardini.it
Tel. 340 1710713 - SDI: M5UXCR1